



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La fattura con oggetto generico è irregolare

Autore: Redazione | 29/10/2015



Professionisti e imprenditore devono indicare la prestazione oggetto della fattura in modo dettagliato, non potendo accorpare più prestazioni nella voce “Servizi professionali”.

Accorpare più prestazioni in un'unica **fattura**, avente un oggetto generico come, ad esempio, “servizi professionali”, costituisce irregolarità fiscale. A dirlo è la **Cassazione** in una sentenza di ieri **[1]**. In sostanza, secondo la Corte, non è

ammesso accorpare **attività molto diverse** in un'unica **descrizione** anche se il rapporto commerciale fra contribuente e fornitore si protrae da diversi anni.

Indicazione generica

Per i Supremi giudici, un'indicazione generica dell'operazione fatturata - che, come nella specie, accorpi indistintamente in un'unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del loro contenuto, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d'ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing) - non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare.

La fattura

La **fattura** è un documento, chiamato anche nota, conto, parcella e simili, rivolto ad identificare i soggetti e l'oggetto dell'operazione effettuata.

Generalmente deve contenere obbligatoriamente una serie di indicazioni senza le quali il documento - cosiddetta **fattura ordinaria** - non può essere considerato valido ai fini IVA, con la conseguenza che per esso non sussiste l'obbligo di registrazione

ELEMENTI DELLA FATTURA

1- Data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco

La numerazione può essere **progressiva** per anno solare (es.: n. 1, n. 2 oppure n. 1/2015, n. 2/2015, oppure n. 2015/1 ecc.), oppure può essere **continua** a tempo indefinito (dal numero 1, prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione).

Sono ammesse più serie di numerazione in considerazione delle esigenze delle imprese (es. differenti centri di fatturazione, diversi prodotti fabbricati, prodotti destinati al mercato italiano o estero, diverse sedi, ecc.) e nel rispetto di determinate condizioni in merito agli obblighi di registrazione.

2- Dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione

È necessario indicare anche la **residenza** o il **domicilio** dei soggetti stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

3- Numero di partita IVA del cedente/prestatore e dell'acquirente

4- Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione

È possibile indicare la natura e la qualità della merce in codice purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati.

5- Base imponibile

Prezzo, spese accessorie, valore normale dei beni ceduti gratuitamente, sconti, maggiorazioni, ecc. Nelle fatture in lingua straniera gli importi in valuta estera vanno espressi in euro (con arrotondamento al centesimo).

6- Aliquota e ammontare dell'imposta

Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (es. 10,255 = 10,26 mentre euro 10,254 = 10,25 euro). I decimali vanno indicati anche

quando sono pari a zero.

Note

[1] Cass. sent. n. 21980/15 del 28.10.2015. *Autore immagine: 123rf com*